



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



PROGRAMMA OPERATIVO
TRA
COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
E
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, di seguito Cdo CC TS, con sede in viale dell'Aeronautica n. 122, - 00144 Roma, rappresentato dal Gen. D. Adelmo Lusi, nella sua qualità di Comandante

e

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, di seguito DPC, con sede legale in Via Ulpiano, n. 11 - 00193 Roma, di seguito indicata anche come "Dipartimento della protezione civile", rappresentata dal dott. Angelo Borrelli, nella sua qualità di Capo del Dipartimento

d'ora innanzi, congiuntamente, "*Parti*"

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice della protezione civile" affida al Dipartimento della protezione civile i compiti di indirizzo, promozione e coordinamento delle attività del Servizio nazionale della protezione civile;
- che il Cdo CC TS, attraverso le articolazioni rappresentate dai dipendenti NAS (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità), svolge su tutto il territorio nazionale attività operativa su alimenti, prodotti non alimentari e farmaci che risulta di fondamentale importanza in contesti di emergenza;
- che in data 21 maggio 2018 il Dipartimento della protezione civile ha sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Arma dei Carabinieri che prevede che le attività di collaborazione saranno attuate sulla base di programmi operativi da definirsi congiuntamente;
- che la cooperazione tra il Cdo CC TS e il DPC, iniziata in modo strutturale nel 2018 per attività formative ed esercitative è risultata strategica per il Sistema nazionale della protezione civile nell'ambito della sicurezza alimentare, sanitaria, farmaceutica e veterinaria;
- che per potenziare il sistema di risposta alle emergenze di protezione civile si rende necessario aumentare il grado di collaborazione tra le Parti e tra le stesse e le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile sia in attività ordinarie che emergenziali;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

Articolo 1

1. Le *Parti* si impegnano a collaborare per lo sviluppo di reciproche sinergie formative e operative finalizzate ad accrescere la capacità di soccorso in contesti emergenziali nei seguenti campi di attività:
 - a. **sicurezza alimentare**
 - aree somministrazione pasti;
 - depositi derrate alimentari;
 - depositi per la pulizia/detersione;
 - depositi vettovaglie monouso;
 - celle frigorifere;
 - aree stoccaggio rifiuti/scarti;
 - rivenditori ambulanti.
 - b. **sicurezza sanitaria e farmaceutica**
 - ambulatori e farmacie da campo
 - stoccaggio farmaci e dispositivi medici;
 - somministrazione e dispensazione farmaci (*anche stupefacenti*);
 - gestione rifiuti ospedalieri/farmaceutici;
 - c. **sicurezza veterinaria**
 - allevamenti;
 - aree destinate ad animali randagi e gestione animali d'affezione.

2. Le attività necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1 verranno assicurate dal Cdo CC TS, attraverso l'individuazione dell'articolazione più adeguata, e dall'Ufficio I – Volontariato e risorse del servizio nazionale - Servizio Volontariato del DPC, anche attraverso il coordinamento operativo degli uffici territoriali.

Articolo 2

1. Per le finalità di cui all'art. 1, le *Parti* si impegnano a:



- a. condividere esperienze per il miglioramento delle reciproche capacità d'intervento;
- b. organizzare/partecipare ad eventi, seminari e convegni per l'approfondimento e la diffusione dei temi di interesse comune;
- c. incentivare percorsi di formazione del personale del Dipartimento e delle relative associazioni/organizzazioni di volontariato nei settori di interesse comune secondo specifici programmi preliminarmente concordati (esperibili anche direttamente sui territori colpiti da eventi calamitosi) con particolare riferimento a:
 - situazione igienico-sanitaria delle strutture campali e centri per l'assistenza della popolazione;
 - livelli qualitativi e quantitativi delle derrate alimentari destinate alle operazioni di soccorso e relative modalità di stoccaggio (sia gestite dal Dipartimento, sia oggetto di donazioni);
 - gestione delle attività di produzione, somministrazione pasti;
 - dispensazione farmaci in collaborazione con autorità locali;
 - condizioni di stazionamento e ricovero animali da reddito e di quelli d'affezione.

Articolo 3

1. Le *Parti* si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a sostenere i costi necessari per lo sviluppo delle attività di cui all'art. 2.
2. Le *Parti* si impegnano a valutare congiuntamente l'eventuale accrescimento delle dotazioni tecniche e strumentali del Cdo CC TS, funzionali all'assolvimento dei compiti di specialità individuati per particolari progetti o per potenziare la risposta operativa in emergenza, i cui eventuali oneri saranno disciplinati da appositi accordi.

Articolo 4

1. Il presente programma operativo, che entra in vigore dalla data di registrazione del decreto approvativo da parte dei competenti Organi di Controllo, ha durata di tre anni e può essere rinnovato per periodi di pari durata con l'accordo scritto delle *Parti*, secondo normativa vigente.

2. Le *Parti* procedono, annualmente, alla verifica congiunta dei risultati ottenuti e all'individuazione degli obiettivi da conseguire nell'anno successivo.
3. Ciascuna delle *Parti* ha la facoltà di recedere dalla presente Programma Operativo in ogni momento, dandone comunicazione scritta all'altra con un preavviso di almeno tre mesi.

Articolo 5


1. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente programma operativo viene esaminata bonariamente dalle *Parti*.
2. Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente programma operativo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. A) punto 2 del D.Lgs. 104/2010.
3. A tutti gli effetti di legge, il Dipartimento della protezione civile dichiara di eleggere domicilio in Roma, Via Ulpiano, n. 11.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 3 FEB. 2020

Il Comandante dei Carabinieri
per la Tutela della Salute

Gen. D. Adelmo Lusi



Il Capo del Dipartimento
della protezione civile

dott. Angelo Borrelli

